

TRIBUNALE DI PATTI
Fallimento KING MARKET srl
R.F. 15/15

Giudice Delegato: Dott.ssa Alacqua
Curatore: Avv. Luciano Giuseppe Fardella



A tutti i creditori
LORO SEDI

Via Pec

OGGETTO: Avviso ai creditori ex art. 92 L.F. dell'intervenuto fallimento della società "KING MARKET srl" N. 15/2015 R.F. Avviso udienza esame stato passivo

Con il presente avviso si comunica che con sentenza n. 18 del 06/07/2015, depositata in data 08/07/2015, il Tribunale di Patti ha dichiarato il fallimento della società "KING MARKET srl" con sede in Brolo, C.Da Parrazà 64/A (C.F. - P.IVA 02837400833) nominando Giudice Delegato la Dott.ssa C. Alacqua e Curatore il sottoscritto avv. Luciano Giuseppe Fardella.

L'udienza per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno 20 ottobre alle ore 10,00 nell'ufficio del G.D. Dott.ssa Alacqua presso il Palazzo di Giustizia di Patti in Via Molino Croce n° 1.

I creditori e tutti coloro che vantano diritti sui beni del fallito possono partecipare al concorso trasmettendo esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.: fallimentokingmarket@pec.it apposita domanda ai sensi dell'art. 93 della Legge Fallimentare almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Oltre il suddetto termine, ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo potranno essere presentate domande tardive ai sensi dell'art. 101 L.F.; decorso questo ultimo termine, e comunque fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili a condizione che sia dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore istante.

COMMERCIO
→ ALBO

La domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore e deve contenere:

- 1) l'indicazione del nome o del numero del fallimento e le generalità di chi propone la domanda compreso il codice fiscale;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene rivendicato o chiesto in restituzione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione e, ove essa abbia carattere speciale, la descrizione del bene su cui si intende esercitarla;
- 5) l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso cui ricevere le comunicazioni previste dalla L.F. con obbligo di segnalare immediatamente al curatore ogni variazione di tale indirizzo P.E.C..

Si fa presente che, se risulterà omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai suddetti numeri 1), 2) o 3), la domanda verrà dichiarata inammissibile; se invece risulterà omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario.

Nota Bene:

- 1) Ove non disponga di un proprio indirizzo P.E.C., il creditore potrà anche utilizzare l'indirizzo P.E.C. di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista, associazione di categoria o simile).
- 2) In caso di omessa indicazione dell'indirizzo P.E.C., ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni che la Legge o il Giudice Delegato pongono a carico del Curatore si intenderanno effettuate con il semplice deposito presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Patti senza altro avviso.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine di 30 giorni prima dell'udienza di verifica (20/10/2015), è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nel presente avviso, unitamente ai documenti.

I documenti, dimostrativi del diritto fatto valere con la domanda, devono essere sottoposti a scansione digitale ed inviati via P.E.C. unitamente alla domanda stessa; solo i titoli di credito (assegni,

cambiali ecc.) dovranno essere depositati in originale presso la cancelleria fallimentare del Tribunale che rilascerà ricevuta di deposito.

Si ripete ad ogni buon fine utile che domanda e documenti dimostrativi del diritto di credito, con l'eccezione dei titoli di credito, dovranno dunque essere trasmessi al Curatore esclusivamente in forma telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

fallimentokingmarket@pec.it

Nota Bene: I ricorsi e documenti depositati presso la cancelleria del Tribunale o trasmessi al Curatore, in forma cartacea o a mezzo e-mail semplice e non P.E.C., saranno ritenuti irricevibili.

Si avverte inoltre che:

- a) entro **15 giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo**, il progetto di stato passivo verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale e trasmesso all'indirizzo di P.E.C. indicato dal creditore in sede di domanda per l'ammissione;
- b) fino a **5 giorni prima dell'udienza suddetta** gli interessati potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare sia eventuali osservazioni scritte che **documenti integrativi**, da inviare sempre telematicamente al Curatore, con le modalità sopra descritte, all'indirizzo P.E.C. del fallimento.

Si chiede infine di comunicare al sottoscritto curatore, sempre al suddetto indirizzo di P.E.C., l'eventuale disponibilità ad assumere l'incarico di componente del Comitato dei Creditori, organo al quale spettano i diritti di cui all'art. 41 co. 5 L.F. (diritto di ispezione scritture contabili e documenti della procedura) e co. 6 (diritto al rimborso spese e all'eventuale compenso) nonché i doveri di cui all'art. 41 co. 1, 2, 3 L.F. (obbligo di vigilanza sul curatore, partecipazione alle deliberazioni), le responsabilità di cui all'art. 41 co. 7 e 8 L.F. (ai sensi dell'art. 2407 c.c.) nonché le sanzioni di cui all'art. 233 L.F. (mercato di voto); a tal fine si fa presente che ciascun componente del comitato dei creditori potrà delegare, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni a soggetti aventi i requisiti indicati nell'art. 28 L.F. (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, nonché studi professionali associati o società tra gli stessi professionisti), previa comunicazione al Giudice Delegato. Si avverte che, in caso di mancata risposta dentro 10 giorni dal ricevimento della presente, il silenzio varrà come dichiarazione di indisponibilità.

Patti, 13/08/2015

Il Curatore fallimentare
Luciano Giuseppe Fardella

